



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

19 MAG 2014

N. **443**

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

- 3 GIU 2014

Li

19 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 44 del **16 maggio 2014**

OGGETTO: "Atto di pignoramento presso terzi Pignatelli Beatrice + 8 c/Comune di Castellaneta" – Incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con Sentenza n°85/01 il Tribunale di Taranto condannava il Comune di Castellaneta al pagamento degli oneri di esproprio, occupazione d'urgenza, interessi ed accessori agli Eredi Pignatelli Galli;
- con Sentenza n°58/03 la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Comune di Castellaneta, riformava la sentenza di I° grado riducendo le somme percepite dagli Eredi Pignatelli -Galli in virtù della sentenza di I° grado.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25.11.2003 ad oggetto: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello –Lecce – Conferimento incarico legale per recupero somme", con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce;
- il Decreto del Sindaco n. 45 del 09/05/2013 ad oggetto: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello – Lecce – Conferma Conferimento incarico legale per recupero somme" recante la confermare, dell'incarico già affidato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25/11/2003, all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce;

VISTI:

- l'atto di precetto di Pignatelli Beatrice + 8, notificato in data 07/04/2014 ed assunto al protocollo generale in pari data al n. 9016 per il pagamento della complessiva somma di € 356.192,00 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto n. 58 del 17/03/2003;
- l'atto di pignoramento presso terzi, istanti Pignatelli Beatrice + 8, notificato in data 15/05/2014 ed assunto al protocollo generale in pari data, con il quale i pignoranti procedevano al pignoramento presso il Banco di Napoli (tesoriere comunale) della complessiva somma di € 430.000,00, con citazione contestuale di questo Ente all'udienza del 17/06/2014 avanti al Tribunale di Taranto, per la dichiarazione del terzo pignorato.

CONSIDERATO che, contrariamente all'assunto di controparte, questo Ente ritiene di essere creditore degli odierni pignoranti delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre opposizione agli atti esecutivi predetti e ritenuto di dover confermare l'incarico già affidato all'Avv. Antonio Pancallo dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione G.C. n. 270/2003, sopra richiamata.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St.,*

Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale*.....
(omissis). comma 3, lett. d) "*agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune*.....".

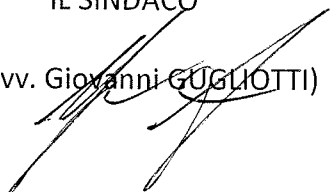
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato da Pignatelli Beatrice + 8 in data 15/05/2014 ed assunto al protocollo generale in pari data, recante il pignoramento presso il Banco di Napoli (tesoriere comunale) della complessiva somma di € 430.000,00, con citazione contestuale di questo Ente all'udienza del 17/06/2014 avanti al Tribunale di Taranto, per la dichiarazione del terzo pignorato, con richiesta di risarcimento dei danni collegati all'indisponibilità delle somme;
- 2) conferire incarico di proporre opposizione al pignoramento di che trattasi all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, già difensore di fiducia di questo Ente nei giudizi tutti richiamati in premessa contro gli odierni pignoranti;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.